

CITTÀ DI TARANTO

Provincia di Taranto



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI DI INCARICHI DI CONSULENZA, COLLABORAZIONE, DI STUDIO, RICERCA

Approvato con G.C. n. 296 del 29/07/2026

Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ.....	3
ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	3
ARTICOLO 3 – PRESUPPOSTI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	4
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	5
ARTICOLO 5 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	5
ARTICOLO 6 – INCARICO PROFESSIONALE – CONTRATTUALIZZATO.....	6
ARTICOLO 7 – TRAMMISSIONI E PUBBLICAZIONI.....	6
ARTICOLO 8 – VERIFICA DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTO	7
ARTICOLO 9 – DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO	7
ARTICOLO 10 – ESCLUSIONI	7
ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE	8
ALLEGATO – SCHEMA RIASSUNTIVO PREVISTO ALL’ARTICOLO 7.	8

ARTICOLO 1 - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Le disposizioni del presente Regolamento, nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, definiscono e disciplinano le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo individuali di consulenza, collaborazione, di studio, di ricerca (di seguito incarichi) a persone fisiche esterne (di seguito soggetti esterni) al Comune di Taranto, affidati ai sensi dell'art. 7 del D.gs. 165/2001
2. Gli incarichi sono conferiti tramite contratti d'opera, esercitati in forma di lavoro autonomo, stipulati ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 del Codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti.
3. I casi di esclusione dall'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento sono disciplinati dalla legge e dal successivo art. 10.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il Comune di Taranto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso agli incarichi di lavoro autonomo, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro. Il Comune garantisce, altresì, i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e di rotazione, negli affidamenti degli incarichi, salve motivate deroghe.
2. Gli incarichi devono essere:
 - a) previsti nel loro oggetto nei documenti programmatici approvati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in specie nel programma annuale delle consulenze e delle collaborazioni e successive eventuali modifiche, che abbiano una motivazione basata sulla necessità e/o sull'opportunità di ricorrere all'incarico, in relazione agli obiettivi e ai programmi del Comune con il rilascio del parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria (OREF);
 - b) teleologicamente collegati con le attività istituzionali previste dalla legge e/o con piani, progetti o programmi approvati dal Comune;
 - c) nel limite massimo della spesa annua per l'affidamento autorizzato dal bilancio di previsione;
 - d) per esigenze temporanee e/o eccezionali cui l'Ente non può far fronte con personale in servizio;
 - e) per prestazioni qualificate, con esclusione delle attività di natura meramente esecutiva;
 - f) per attività che non presuppongano responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale;
 - g) per attività che configurano obbligazioni di mezzi e non di risultato.
3. Gli incarichi, di lavoro autonomo, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, i relativi incarichi generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e finalizzata a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
4. Gli incarichi, anche di natura occasionale, si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di consulenza afferenti all'analisi e l'approfondimento di questioni e situazioni al fine di formulare pareri, valutazioni o giudizi specifici adeguatamente motivati e argomentati, in forma scritta;
 - b) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini conoscitive, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente ovvero l'acquisizione di informazioni e di dati, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

- c) incarichi di ricerca che riguardano lo svolgimento di attività istruttoria o di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
- d) incarichi di collaborazione occasionale che comportano lo svolgimento di attività mista tra consulenza, studio e ricerca per la realizzazione di specifici programmi, progetti, obiettivi dell'ente.

ARTICOLO 3 – PRESUPPOSTI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi possono essere conferiti, nel rispetto delle procedure previste, dal presente regolamento, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento a questo Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità di questa Amministrazione;
 - b) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, o l'inesistenza di personale interno avente l'esperienza e/o la qualificazione richiesta, previo interpello interno della durata di almeno 15 giorni liberi, naturali e conseguenti, a meno che non si tratti di professionalità inesistente tra il personale in servizio presso l'ente sulla base della documentazione in atti della direzione risorse umane;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico;
 - e) devono configurare obbligazioni di mezzi e non di risultato;
 - f) devono essere minuiti del parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria (OREF) rilasciato in sede di programmazione annuale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000 e smi, o sul singolo provvedimento anche in caso di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità non imputabile all'Ente.
2. L'importo del compenso, adeguatamente motivato, nel rispetto della legge sull'equo compenso, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico.
3. Gli incarichi non possono essere affidati a quanti:
 - a) nei cui confronti sussiste alcuna delle cause ostative a stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni previste dalla legge;
 - b) si trovino in conflitto di interessi con questo Comune relativamente alle prestazioni oggetto dell'incarico da affidare;
 - c) si trovino in causa con questo Comune a qualsiasi titolo, salvi i casi di contenziosi tributari.
4. Il dirigente deve procedere alla verifica del possesso dei requisiti d'idoneità contrarre, attitudinali e professionali richiesti, prima della stipula del contratto.
5. L'incaricato comunica, entro e non oltre cinque (5) giorni, ogni sopravvenuta causa ostativa che determina la cessazione anticipata dell'incarico.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono conferiti con determinazione motivata, nella quale sono predeterminati i criteri di comparazione tra i candidati, al fine di individuare il soggetto più adeguato rispetto al bisogno da soddisfare.
2. Il dirigente competente applica il principio della rotazione tra i professionisti candidati, salve motivate deroghe.
3. In relazione all'incarico, il dirigente, esegue la selezione tramite evidenza pubblica, con comparazione dei curricula ed eventuale colloquio.
4. In relazione all'incarico, il dirigente competente approva con apposita determinazione un avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, per almeno venti (20) giorni consecutivi, nel quale sono presenti:
 - a) i contenuti qualificanti della prestazione come risultante dal programma di attività e, eventualmente, da progetti specifici e determinati dall'Ente o dalla determinazione, di cui deve essere consentita la consultazione;
 - b) la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale;
 - c) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa; le materie oggetto dell'eventuale colloquio;
 - d) il termine, non inferiore a venti giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi "curricula" e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - e) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;
 - f) i criteri di valutazione dell'eventuale colloquio e il calendario del suo svolgimento;
 - g) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
 - h) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - i) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - j) il compenso complessivo netto previsto per l'incaricato e/o i criteri per la sua determinazione.
5. L'organo preposto alla selezione redige un verbale delle operazioni svolte e formula proposta motivata di affidamento in favore del candidato che è risultato più adeguato rispetto al bisogno da soddisfare. Il verbale è redatto per tutte le procedure di affidamento d'incarico.

ARTICOLO 5 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. Per gli affidamenti di incarichi di cui all'art. 1 del presente regolamento è nominata una Commissione composta da due (2) dirigenti e un funzionario: Il dirigente competente svolge le funzioni di Presidente. Può essere previsto oltre ai tre (3) componenti un segretario verbalizzante.
2. La Commissione è nominata, entro trenta giorni dalla data di scadenza dell'avviso e ai componenti si applicano le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c.
3. Sono valutati i curricula, secondo i criteri predeterminati dal dirigente competente, e all'eventuale colloquio sono ammessi i candidati più rispondenti per qualità ed esperienza alla finalità dell'incarico.
4. La Commissione redige un verbale delle operazioni svolte e formula proposta motivata di affidamento in favore del candidato che è risultato più adeguato rispetto al bisogno da soddisfare.
5. La Commissione all'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesto, stilata una graduatoria di merito.
6. La graduatoria è approvata con atto motivato del dirigente competente.

ARTICOLO 6 – INCARICO PROFESSIONALE – CONTRATTUALIZZATO.

1. I candidati inseriti utilmente in graduatoria rispetto al numero di incarichi da affidare sono invitati alla sottoscrizione del contratto individuale d'opera in forma autonoma.
2. I contratti di cui al presente Regolamento sono approvati mediante determinazione, con la quale viene assunto anche il necessario impegno di spesa, e sono stipulati dal dirigente con scrittura privata, redatti in originale digitale.
3. I contratti devono contenere:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura dell'incarico;
 - c) l'oggetto dell'incarico;
 - d) le modalità di esecuzione della prestazione e dell'incarico;
 - e) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - f) il corrispettivo, se a corpo o a misura, e le modalità di riconoscimento e liquidazione e la cadenza dei pagamenti.
 - g) i profili di regolamentazione della proprietà dei risultati, in caso di incarichi professionali;
 - h) la responsabilità dell'incaricato, con particolare riferimento agli incarichi professionali;
 - i) i casi di risoluzione unilaterale del contratto prima della scadenza del termine, con particolare riferimento a gravi inadempienze, alla sopravvenuta incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, all'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, infine, alla risoluzione di diritto nei casi di conflitto di interessi;
 - j) la previsione di penali e delle relative modalità di applicazione, salvo il risarcimento dei maggiori danni;
 - k) l'esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione o di coordinazione con l'Amministrazione e della possibilità di conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato;
 - l) la menzione che è escluso il rinnovo, espresso o tacito;
 - m) l'obbligo di riservatezza per impedire all'incaricato di divulgare informazioni riservate;
 - n) la eventuale disciplina della proprietà intellettuale del risultato dell'incarico;
 - o) l'atto di impegno al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed in particolare di quello del Comune di Taranto, oltre che delle misure di prevenzione di cui alla sezione prevenzione della corruzione del vigente P.I.A.O.
 - p) il curriculum vitae e tutte le dichiarazioni richieste ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 15 del d.lgs. 33/2013 smi.;
 - q) la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale;
 - r) la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, per le ipotesi in cui la prestazione non sia eseguita secondo le modalità prestabilite e per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque in conflitto di interesse formalmente e sostanzialmente con l'incarico affidato;
 - s) l'atto di impegno a garantire l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di privacy, vigenti al momento della sottoscrizione del contratto;
 - t) il foro competente in caso di controversie.
4. I contratti sono soggetti a registrazione in caso d'uso.

ARTICOLO 7 – TRASMISSIONI E PUBBLICAZIONI

1. Il dirigente che conferisce l'incarico provvede alle trasmissioni degli atti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, alla sezione regionale della Corte dei conti competente, entro e non oltre 30 giorni dalla loro adozione secondo lo schema allegato al presente regolamento.
2. Il dirigente o altra unità organizzativa individuata pubblica ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 smi o di altra disposizione tempo per tempo vigente:
 - gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - il curriculum vitae;

- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
3. Il dirigente cura l'avvenuta pubblicazione secondo le disposizioni di legge, di regolamento e circolari interne in applicazione delle disposizioni disciplinanti la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTO

1. Il dirigente competente verifica, con periodicità prevista dal contratto il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il dirigente competente accerta, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. La liquidazione del corrispettivo avviene, sempre e comunque previa verifica dell'effettiva realizzazione dell'incarico attestata dal Dirigente competente nell'atto di liquidazione, in base al raggiungimento degli obiettivi.

ARTICOLO 9 – DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

1. L'affidamento dell'incarico ha durata temporanea e limitata al tempo previsto dal contratto.
2. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. In nessun caso l'incarico può superare la tempistica prevista dagli obiettivi e i progetti specifici dell'Ente.

ARTICOLO 10 – ESCLUSIONI

1. Il ricorso alla procedura comparativa può essere derogato esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) procedure comparative andate deserte;
 - b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, intesa come infungibilità assoluta della prestazione da assolvere da parte della persona fisica;
 - c) assoluta urgenza, determinata da una necessità imprevedibile di acquisire la consulenza, connessa a un termine prefissato e/o a un evento eccezionale, non imputabile all'Amministrazione. L'urgenza deve essere direttamente collegata all'attività oggetto dell'incarico;
2. Il regolamento non si applica, inoltre, a titolo esemplificativo:
 - a) agli appalti e alle concessioni di servizi disciplinati dal Codice dei contratti pubblici vigente nel tempo, qualificabili come obbligazioni di risultato e non come incarichi di collaborazione, consulenza, studio o ricerca. Ai fini della migliore distinzione tra appalti e concessioni di servizi e incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, si fa riferimento al principio teleologico in base al quale nella prima categoria (ossia "appalti e concessioni di servizi") rientrano quelle procedure che racchiudono in nuce la propria finalità, la quale trova compimento (e termine) nell'assegnazione dell'appalto e/o della concessione mentre per quanto attiene la seconda categoria ("incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca"), questa richiede un ulteriore passaggio, consistente nell'adozione di un ulteriore atto da parte dell'ente conferente ;
 - b) per la difesa, la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Ente;
 - c) agli incarichi dei componenti degli organismi di controllo e di valutazione;
 - d) alle commissioni di gara d'appalto, di concorso e selezione;

- e) agli incarichi che prevedono la scelta del collaboratore avuto riguardo alla persona e consenti da espressa disposizione di legge (ad esempio incarichi di staff);
- f) gli incarichi di natura artistica e culturali in cui prevalgono le qualità personali dell'incaricato – persona fisica (ad esempio musicisti, cantanti, scrittori, ecc.).

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento abroga qualsiasi disposizione precedente e/o in conflitto.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la valutazione da parte della sede di controllo della Corte dei conti della Puglia e salvo eventuali modifiche e/o integrazioni richieste da quest'ultima.

ALLEGATO – SCHEMA RIASSUNTIVO PREVISTO ALL'ARTICOLO 7.

Tipo di provvedimento	Importo	Documentazione da allegare
Incarico di collaborazione	Superiore euro 5.000,00	A) Provvedimento di conferimento incarico da cui si desuma: 1. accertamento impossibilità oggettiva d'uso risorse umane interne disponibili; 2. procedura comparativa pubblica; 3. oggetto prestazione rientrante in competenze Amministrazione; 4. oggetto prestazione relativo ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 5. oggetto prestazione coerente con funzionalità Amministrazione; 6. durata incarico; 7. oggetto incarico; 8. compenso; 9. prestazione altamente qualificata; 10. temporaneità prestazione; 11. eventuale proroga incarico originario necessaria per completare progetto e dovuta a ritardi non imputabili al collaboratore, senza maggiori compensi B) Contratto di lavoro autonomo individuale stipulato con incaricato C) Curriculum vitae destinatario incarico D) Valutazioni incarico da organi di revisione economico-finanziaria (per enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti)
Incarico di consulenza	Superiore euro 5.000,00	
Incarico di studio	Superiore euro 5.000,00	
Incarico di ricerca	Superiore euro 5.000,00	